

**Penale Ord. Sez. 7 Num. 14761 Anno 2019**

**Presidente: RAMACCI LUCA**

**Relatore: CERRONI CLAUDIO**

**Data Udiienza: 08/03/2019**

## **ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

\*\*\*\*

avverso la sentenza del 16/07/2014 del TRIBUNALE di AVELLINO

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 16 luglio 2014 il Tribunale di Avellino ha condannato \*\*\*\* alla pena di euro 1600 di ammenda per i reati di cui agli artt. 64, 65 e 71, nonché 93, 94 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione con tre motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo sono stati invocati violazione di legge e vizio motivazionale, dal momento che non sussisteva prova alcuna che la costruzione realizzata comportasse gli adempimenti burocratici contestati, mentre il Tribunale aveva omesso di spiegare in quali termini la costruzione potesse creare rischio sismico.

2.2. Col secondo motivo è stato osservato che faceva difetto la prova circa l'idoneità dell'opera a porre in pericolo la pubblica incolumità.

2.3. Col terzo motivo è stata censurata l'avvenuta determinazione della pena, stante la mancanza di motivazione in una determinazione così lontana dai minimi edittali.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. In relazione invero ai primi due motivi di ricorso (tra l'altro il ricorrente appare trattare dell'eventuale protezione da rischio sismico nell'ambito del motivo che invece dovrebbe avere per oggetto le contravvenzioni in tema di opere in cemento, sì che già può essere ravvisato un profilo di a-specificità dell'impugnazione), è stato invero osservato che le

contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della pubblica amministrazione, sicché l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza l'autorizzazione del genio civile e senza le prescritte comunicazioni è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato (tra le altre, Sez. 3, n. 5738 del 13/05/1997, Petroni, Rv. 208299 e Sez. 3 n. 41617 del 02/10/2007, dep. 13/11/2007, Iovine, Rv. 238007), in quanto la normativa è appunto finalizzata a garantire l'esercizio del controllo preventivo della P.A. sulle attività edificatorie in dette zone (cfr. anche Sez. 3, n. 56067 del 19/09/2017, Calvo, Rv. 271810; Sez. 3, n. 4567 del 10/10/2017, dep. 2018, Airò Farulla, Rv. 273068).

In definitiva, quindi, le disposizioni previste dagli artt. 83 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità e per le quali si rende pertanto necessario il controllo preventivo da parte della P.A., a nulla rilevando l'impiego di materiali diversi rispetto alla muratura e al cemento armato ovvero la natura precaria dell'intervento (Sez. 3, n. 48950 del 04/11/2015, Baio, Rv. 266033). D'altronde, al riguardo, non si vede come un muro di contenimento, realizzato in luogo della preesistente struttura in pietrame, non sia in grado di avere influenza in ordine alla pubblica incolumità.

Va pertanto ribadito che qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, la violazione dell'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Sez. 3, n. 34604 del 17/06/2010, Todaro, Rv. 248330).

3.1.1. Per quanto poi riguarda le violazioni in tema di reati edilizi, le omissioni pacificamente intervenute non possono che andare a carico del committente odierno ricorrente, che tra l'altro (v. anche supra) non ha neppure preso specifica posizione in proposito.

Vero è, infatti, che quando le opere in cemento armato siano eseguite senza la redazione di un progetto esecutivo e senza la prevista denuncia al Genio civile, anche nel caso che le opere fossero state eseguite dal direttore dei lavori, permane la responsabilità del committente, che trova il fondamento nell'omissione della dovuta vigilanza, cui egli è tenuto in considerazione del fatto che l'opera soddisfa un suo preciso interesse. Ogni committente ha l'obbligo infatti di accertarsi che i lavori siano eseguiti in conformità alle prescrizioni amministrative, perché la responsabilità penale, che grava sul destinatario di un obbligo imposto dalla legge, non può essere delegata ad altri (Sez. 3, n. 37299 del 04/10/2006, Mazzotta e altro, Rv. 235075).

3.2. I motivi di impugnazione, pertanto, appaiono al riguardo del tutto destituiti di fondamento, dal momento che il Tribunale ha sanzionato correttamente le omissioni formali intervenute.

3.3. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di censura.

In specie è stata inflitta la complessiva pena dell'ammenda, determinata in euro 1600 anche a seguito della ritenuta continuazione tra l'ipotesi più grave di cui all'art. 95 cit. (pena edittale da euro 206 ad euro 10329, pena base euro 1400) e quella prevista dall'art. 71 cit. (pena edittale da euro 103 ad euro 1032, aumento per la continuazione in euro 200).

In proposito, è invero appena il caso di ricordare anzitutto che, in tema di determinazione della pena e nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro alutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251

del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Ed al riguardo il Tribunale aveva dato puntuale conto della mitezza della condanna proprio in considerazione tanto dell'incensuratezza dell'imputato quanto dell'esito favorevole della sanatoria, a conferma del fatto che il territorio non aveva subito uno stravolgimento.

Allo stesso tempo, quanto alla determinazione della pena nel reato continuato, pur sussistendo in linea di principio l'obbligo di dar conto delle ragioni della quantificazione dell'aumento di pena per il reato satellite, tuttavia, qualora l'entità di detto aumento non si ponga al di sopra della media della pena irrogabile a titolo di continuazione, non sussiste un obbligo di specifica motivazione, essendo in tal caso sufficiente il richiamo alla adeguatezza e alla congruità dell'aumento (Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv. 274361).

In specie, tenuto conto della norma di cui all'art. 81 cod. pen., l'aumento (v. supra) è ben più contenuto rispetto a quanto poteva essere comminato, ed al riguardo il Tribunale ha opportunamente fatto altresì richiamo alla valutazione di equità ed ai generali criteri di cui all'art. 133 cod. pen..

3.3.1. In definitiva, quindi, la sentenza impugnata va del tutto esente da censura.

4. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che condurre quindi all'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 08/03/2019